




ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. FERMI"

Sede legale: Via Montalbano, 397 – 51034 Casalguidi - Serravalle P.se (PT)
-Tel. 0573/527188 – Fax. 0573/520172 Cod. Ministeriale : **PTIC81200R**
Codice Fiscale **80007890470** - Codice Univoco **UF0YZI**

e.mail: ptic81200r@istruzione.it
PEC: ptic81200r@pec.istruzione.it Sito web: www.icfermipt.edu.it



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE E NEI LOCALI DELL'ISTITUTO

Art. 1. Scopo e campo di applicazione

Con il presente regolamento l'Istituto si impegna a far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa.

Art. 2. Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli allievi, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione e dal D.Lgs. 81/08. Sono riferimenti normativi del presente Regolamento la L. 584/75, il DPCM 14/12/95, la L. 448/01, la L. 3/03, il DL 104/13 convertito in L. 128/13, D.Lgs 6/2016;

Art. 3. Locali soggetti al divieto

E' stabilito il divieto di fumo **in tutti i locali interni e nelle pertinenze esterne di tutti i plessi** dell'istituto. Nelle aree e nei locali suddetti è ugualmente vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche.

Art. 4. Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Sono individuati con apposita comunicazione i responsabili preposti all'applicazione del divieto, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14.12.95 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16.12.04.

E' compito dei responsabili preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto;
- vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (allievi, personale docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

E' peraltro compito di tutto il personale della scuola intervenire in caso di constatazione di infrazione, segnalando gli autori della stessa ai responsabili preposti.

Art. 5. Procedura di accertamento, contestazione e notificazione

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata al trasgressore, previa redazione in triplice copia del verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R. Se il trasgressore è minorenni, la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà. I soggetti di cui all'art. 4 procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale.

Art. 6. Sanzioni

Come stabilito dall'art. 7 della L. 584/75 e successive modificazioni, e dalla L. 311/2004 "Legge finanziaria 2005", i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa, cioè al pagamento di una somma da 27,5 Euro a 275 Euro. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età (e ammonta quindi da un minimo di € 55,00 ad un massimo di € 50,00). Ai sensi della L. 689/81 art. 16, per la violazione è ammesso il pagamento entro 60 giorni in misura ridotta, pari al doppio del minimo edittale.

In particolare la sanzione sarà pari a € 27,50 perviolazione in area aperta, € 55,00 per violazione in area chiusa o scale di emergenza. Tali importi saranno raddoppiati, triplicati, ecc fino al massimo in caso di recidiva.

I dipendenti e gli studenti che non osservino il divieto possono anche essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 7. Pagamento delle sanzioni

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'ente scolastico è vietata la riscossione della sanzione amministrativa. Il trasgressore dovrà versare la somma sopra indicata entro 60 giorni dalla notifica utilizzando il modello F23, il codice tributo 131T, la causale di versamento "Infrazione del divieto di fumo" ed il codice dell'ufficio territoriale competente (reperibile sul sito www.agenziadelleentrate.gov.it).

A comprova dell'avvenuto pagamento il trasgressore dovrà far pervenire o consegnare copia della ricevuta presso la segreteria dell'Istituto. Trascorsi inutilmente i termini di legge, l'Istituto, ai sensi della L. 689/81 art. 17, procederà a trasmettere rapporto al Prefetto di Pistoia per i successivi adempimenti di legge.

Art. 8. Scritti difensivi

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi al Prefetto.

Art. 9. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 17 Aprile 2019 con DELIBERA N. 79